

DESCRIZIONE:

La regione Sicilia intende promuovere le opportunità di impiego per particolari categorie di lavoratori, incrementando la base occupazionale delle imprese che li assumono. L'agevolazione è rivolta ai datori di lavoro che, nel territorio della Regione sicilia abbiano assunto o assumeranno a tempo indeterminato, tra il **14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013**, personale "svantaggiato" o "molto svantaggiato". Il periodo di riferimento dell'incremento occupazionale sopra detto viene distinto in due tranches come segue:

- prima tranche di finanziamento, le assunzioni devono essere state effettuate tra il **14 maggio 2011 e il 1 giugno 2012**;
- seconda tranche di finanziamento, le assunzioni devono essere effettuate tra il **2 giugno 2012 e il 13 maggio 2013**

BENEFICIO:

Il beneficio consiste in un bonus fiscale spettante nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti, da utilizzare in compensazione, nei 12 mesi successivi all'assunzione, in caso di lavoratore svantaggiato o nei 24 mesi successivi, in caso di lavoratore molto svantaggiato

Tali costi comprendono:

- la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- i contributi assistenziali per figli e familiari.

Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa aggiuntiva risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato (sia full time che part time) rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di riferimento.

Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Nel calcolo della media occupazionale sono da comprendere i lavoratori assunti dalle imprese definite stagionali ai sensi del DPR 7 ottobre 1963 n. 1525, mentre sono **esclusi dal conteggio i contratti a termine, apprendistato, contratto a progetto etc.**

DESTINATARI:

I benefici verranno concessi per le assunzioni di lavoratori che, alla data dell'assunzione, risultino domiciliati nel territorio della Regione sicilia e, rientrino in una delle categorie di soggetti di cui all'art. 2, punti 18 e 19 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 di seguito individuati:

A) lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Sono considerati tali i soggetti inoccupati o disoccupati, ovvero i soggetti non titolari di rapporti di lavoro di alcun genere da almeno sei mesi, o che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di disoccupazione.
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile;

B) lavoratori molto svantaggiati è considerato tale il lavoratore senza lavoro da almeno ventiquattro mesi.

Rientrano in questa categoria i soggetti inoccupati o disoccupati, ovvero non titolari dei rapporti di lavoro di alcun genere da almeno 24 mesi, o che, nei 24 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di disoccupazione.

Tali lavoratori devono essere stati assunti con un contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a tempo indeterminato con l’impegno da parte del datore di lavoro a non licenziare il lavoratore nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, nel caso di piccole e medie imprese⁵, ovvero nei successivi trentasei mesi, per le altre imprese.

CONDIZIONI PER OTTENERE IL CREDITO D’IMPOSTA:

1. i datori di lavoro devono dichiarare: che l’assunzione del o dei lavoratore/i svantaggiato/i o molto svantaggiati rappresenta un aumento netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione;

Il datore di lavoro deve inoltre dichiarare che è in regola con:

- l’applicazione del CCNL;
- il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC);
- la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- tutte le normative in materia di lavoro in genere;
- non ha fatto ricorso alla CIG, a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo negli ultimi sei mesi, dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico;
- è a conoscenza ed accetta quanto previsto dal presente Avviso Pubblico e dal Regolamento (CE) n. 800/2008 che disciplina la concessione di incentivi alle imprese per l’assunzione di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” definiti tali ai sensi dell’art. 2, punti 18 e 19 del medesimo disposto normativo.

SUCCESSIVAMENTE LA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA I PAGAMENTI DEGLI STIPENDI DOVRA’ AVVENIRE A MEZZO BONIFICO BANCARIO.

DECADENZA DEL CREDITO D’IMPOSTA

- 1) Il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. La decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva il mancato incremento;
- 2) I posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese. I datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d’imposta di cui hanno già usufruito.
- 3) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2015, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti

definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. E' dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui e' stata commessa la violazione.

- 4) Sono state attivate dal datore di lavoro procedure di CIG nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

L'istanza per la concessione dei benefici relativamente alla prima tranche si possono presentare a far data dal **17 settembre 2012 e sino al 31 ottobre 2012**.

I datori di lavoro interessati dovranno presentare la sotto indicata documentazione:

- a) **Istanza**, firmata digitalmente dal datore di lavoro o da un soggetto abilitato ai sensi della legge n. 12 del 11/01/1979, a seguito di sottoscrizione da parte del datore di lavoro di una procura speciale (*Allegato n. 1*);
- b) **Scheda Tecnica “Richiesta Concessione Beneficio”** firmata digitalmente dal datore di lavoro o da un soggetto abilitato ai sensi della legge n. 12 del 11/01/1979, a seguito di sottoscrizione da parte del datore di lavoro di una procura speciale (*Allegato n. 2*);
- c) **Scheda Tecnica di “Asseveramento”** firmata digitalmente da un soggetto abilitato ai sensi della legge n. 12 del 11/01/1979, oppure dallo stesso datore di lavoro solo nel caso in cui lo stesso sia un professionista abilitato ad asseverare i requisiti dei lavoratori. In questo caso dovrà autodichiarare i termini di iscrizione all'albo professionale (*Allegato n. 3*);.

L'istanza sottoscritta con firma digitale andrà presentata, tramite posta elettronica certificata (PEC), al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, all'indirizzo creditoimposta.pec@certmail.regione.sicilia.it

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO

- 1) Il beneficio previsto dal presente Avviso Pubblico è identificabile nella forma del credito d'imposta verrà concesso con la modalità della compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a far data dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza ed entro due anni dalla data di assunzione. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso.
- 2) Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale delle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 3) Le compensazioni vanno effettuate utilizzando il modello di pagamento “F24”, indicando il codice tributo che sarà comunicato da parte dell'Agenzia delle Entrate prima della pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi al benefici.
- 4) **polizza fideiussoria vincolata** per il periodo a partire dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del beneficio e per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, e tre anni per le rimanenti imprese.
- 5) **A rendicontazione produrre a mezzo PEC quanto segue:**
 - a. **attestazione di spesa**, come da modello che sarà successivamente reso disponibile, che dovrà essere firmata digitalmente da un soggetto abilitato ai sensi della legge n. 12 del 11/01/1979;
 - b. **ricevuta telematica dell'avvenuta comunicazione obbligatoria (CO)** dell'assunzione del lavoratore;
 - c. **certificazione bancaria** attestante l'effettiva negoziazione del bonifico delle spettanze stipendiali erogati a favore dei lavoratori

- d. **estratto contributivo individuale Uniemens mensile** per il periodo a partire dalla data di assunzione alla data di scadenza periodica dell’attestazione di spesa.
- e. **estratto contributivo collettivo Uniemens mensile** per datore di lavoro, il periodo a partire dalla data di assunzione alla data di scadenza periodica dell’attestazione di spesa.
- f. **copia F24 mensile da cassetto fiscale** con estremi della quietanza da parte dell’istituto di credito per contributi Inail per il periodo a partire dalla data di assunzione alla data di scadenza periodica dell’attestazione di spesa.